

*Allegato*



44890/09

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 21/10/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. CIRO PETTI  
Dott. AGOSTINO CORDOVA  
Dott. ALDO FIALE  
Dott. AMEDEO FRANCO  
Dott. SILVIO AMORESANO

SENTENZA  
N. *1786*  
REGISTRO GENERALE  
N. 22456/2009  
- Presidente -  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) *[REDACTED]* N. IL 15/09/1963

avverso la sentenza n. 1778/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 18/02/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott.

ALDO FIALE


Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Mario FRAGILELLI*

che ha concluso per *l'assolvimento con rinvio della sentenza impugnata e, in*

*subordine, per la declaratoria di inammissibilit  del ricorso.*  
*Udito, per la parte civile, il*

*Udito difensore con il difensore Avv. to Antonino TRAVARICI, sostituto*

*processuale dell' Avv. to Salvatore RE, il quale ha concluso chiedendo*  
*l'assolvimento del ricorso.*



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA  
Pubblicata come in...  
del 21/10/09  
per il...  
IL CAAR...  
IL CAAR...



di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.

2. I giudici del merito, nella vicenda in esame, hanno adeguatamente argomentato in ordine alla inidoneità degli occhiali di cui il ████████ era stato dotato a proteggerne gli occhi da schegge e materiali dannosi prodotti nell'esecuzione all'aperto di lavori di smerigliatura, in condizioni meteorologiche ove l'azione del vento era un fattore ben conosciuto e prevedibile. Detti occhiali, infatti – pure essendone certificata (attraverso il contrassegno "FT") la resistenza alle particelle ad alta velocità ed alle temperature elevate – non possedevano l'indefettibile requisito di completa aderenza al volto, dal quale restavano distanziati per oltre un centimetro, consentendo il passaggio di materiale che poteva raggiungere (e, nella specie, aveva appunto raggiunto) gli occhi di chi li indossava.

In un tale contesto di evidenza probatoria e non essendovi alcuna dimostrazione di imprevedibile caso fortuito, va poi evidenziato che – secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema (vedi Cass.: Sez. III, 2.2.2006, Biondillo ed altri; Sez. IV, 6.2.2004, n. 4981; Sez. IV, 28.2.2003, n. 9279; Sez. V, 21.10.1999, n. 12027; Sez. III, 14.2.1998, n. 13086) – la *perizia* non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva", essendo un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,  
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,  
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
ROMA, 21.10.2009.

Il Consigliere rel.

*Alto Pale*

Il Presidente

*Di Stefano*

